CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 214 del 27/08/2025

Oggetto: ***MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAGNASTORIA 2025" NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI ISERNIA.***

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico, ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e quelli di security quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- che con circolare n. 11001/1/110/10 del 18/07/2018 il Ministero dell'Interno ha fornito nuove linee guida per la individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- che il presidente dell'associazione Cartello Cultura "Preistoris", con sede in Isernia, Vico Benedetto d'Isernia 18, ha presentato in data 07/07/2025, prot. 33027, per il giorno 30 agosto 2025, richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione pubblica denominata Magnastoria, consistente nella rievocazione della tradizione culinaria locale e con essa occasione di intrattenimento e aggregazione sociale, tramite la installazione, lungo il centro storico della città - da piazza Carducci fino alla chiesa di San Pietro Celestino V, attraverso Corso Marcelli - di una tavolata di circa 1000 metri e per la quale è prevista una consistente presenza di partecipanti/spettatori;
- che l'affollamento previsto durante l'evento in programma è da ritenersi considerevole e, pertanto, vanno opportunamente valutati gli effetti derivanti dalla presenza di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, nonché posate in acciaio inox o simili (restando autorizzato il solo uso di stoviglie in plastica);
- che anche in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

VALUTATO che l'utilizzo di contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, etc.) e/o di posate in acciaio inox o simili durante lo svolgimento della manifestazione può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare l'utilizzo delle posate e/o l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

VISTO che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, convocata per il 6 agosto 2025 in prima seduta e per il 12 agosto 2025 in seconda seduta, giusto verbale prot. n. 38739 del 12 agosto 2025, ha espresso giudizio positivo all'agibilità temporanea ex art. 80 TULPS dell'area pubblica di svolgimento della manifestazione – da Piazza Carducci fino all'area antistante la chiesa di San Pietro Celestino V, attraverso l'intero Corso Marcelli, subordinandolo tuttavia al rispetto integrale di una serie di prescrizioni, raccomandazioni e cautele – indicate nel verbale nella parte relativa alle determinazioni/prescrizioni vincolanti dei singoli componenti - a tutela della sicurezza pubblica, dell'igiene e della prevenzione degli infortuni durante la manifestazione;

VISTO l'ormai consolidato orientamento manifestato nel corso di più riunioni del "Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica", secondo il quale è necessario adottare provvedimenti urgenti finalizzati a garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza sia per gli avventori che per l'intera cittadinanza;

DATO ATTO CHE,

- le risultanze del verbale del Tavolo Tecnico tenutosi in Prefettura in data 20/08/2025 hanno evidenziato la necessità di adottare le seguenti misure di sicurezza e prevenzione:
  1. vietare l'utilizzo di contenitori in vetro e/o lattine in alluminio (o simili) durante le manifestazioni ritenute sensibili;
  2. al fine di garantire la viabilità pedonale e le misure di sicurezza, anche in caso di pronto intervento da parte delle forze dell'ordine, vietare l'utilizzo di sedute fisse non pieghevoli per il tratto di Corso Marcelli ricompreso il civico 271 (a valle dell'Arco di San Pietro) e fino alla Piazzetta Annunziata; in detto tratto di strada, siano utilizzati tavoli delle dimensioni ridotte;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 170 del 23/07/2024 in materia di limitazione delle emissioni sonore e per la tutela della quiete pubblica connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività;

CONSIDERATO che:

- l'art.54 comma. 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTI:

- l'art.3 comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (…) dell'ambiente, (…)";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi

costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)".

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

RITENUTO che, come già in precedenti casi analoghi, l'ordinanza contingibile e urgente rappresenta, al momento, l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale appresso indicati;

VISTA la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto 20.02.2017 n. 14;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione e introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere, in contenitori di vetro e lattine di alluminio;

- è fatto divieto a chiunque di introdurre, possedere e/o comunque utilizzare nell'area interessata dalla manifestazione, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, nonché posate in acciaio o simili;

- **è fatto obbligo di utilizzare posate e bicchieri in materiale bioplastico (o di carta o plastica).**

- è fatto divieto di utilizzare sedute fisse non pieghevoli per tutto il tratto di Corso Marcelli ricompreso il civico 271 (a valle dell'Arco di San Pietro) e fino alla Piazzetta Annunziata; in detto tratto di strada, siano utilizzati tavoli delle dimensioni ridotte.

(I divieti di cui ai precedenti punti, non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali delle attività commerciali e/o di somministrazioni di alimenti e bevande);

AVVISA

Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS;

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso, in caso di inosservanza della presente ordinanza, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00 salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.
All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio

DISPONE

altresì che:

- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo – pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Essa sarà, altresì, inviata:

- all'associazione Cartello Cultura "Preistoris", Vico Benedetto d'Isernia 18, indirizzo pec: ass.preistoris@pec.it, ente organizzatore e responsabile della manifestazione temporanea su area pubblica denominata "Magnastoria 2025: 1000 passi di banchetto tra Preistorici e Pentri";
- alla Prefettura di Isernia;
- alla Questura di Isernia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri – Isernia;
- al Comando Provinciale della Guardia di finanza – Isernia;
- al Comando di Polizia Municipale – sede;
- all'ASREM – Isernia;
- allo Sportello Unico per le attività Produttive – sede;
- alle attività di somministrazione di Corso Marcelli, tratto ricompreso tra l'arco di San Pietro e la chiesa di San Pietro Celestino: ristorante "Il Pizzaiolo", "Vaporforno Giancola", ristornante "L'Affresco".

il Sindaco
Castrataro Piero / InfoCamere S.C.p.A.